

Tribunale di Napoli
Sezione lavoro, sentenza del 6 maggio 2011

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 20/9/2010 gli epigرافati ricorrenti hanno dedotto di essere dipendenti dell'amministrazione convenuta, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Giustizia Minorile, immessi in servizio attraverso un percorso di riqualificazione, con verbali di immissione in servizio nelle posizioni economiche C2 E C3 ed hanno convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla qualifica di vice dirigenti e la condanna all'attribuzione di detto inquadramento con il riconoscimento delle relative funzioni a far data dall'entrata in vigore della *legge 145/02* nonché il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata progressione nella carriera con determinazione in via equitativa, spese vinte.

La domanda proposta, anche a seguito della difesa dell'Amministrazione convenuta, deve essere risolta alla stregua della normativa applicabile ai ricorrenti.

L'art. 17 - bis del *d.lgs. n. 165 del 2001*, inserito dall'*art. 7, comma 3 della legge n. 145/2002*, poi modificato dall'*art. 14 - octies del d.l. 115/2005*, conv. in *l. n. 168/2005*, dispone, al comma 1: "La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri

requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17".

Il legislatore ha rimesso esclusivamente alla contrattazione collettiva il compito di istituire l'area della vicedirigenza, dettando i criteri ai quali le parti contraenti devono attenersi per individuare quali dipendenti possano essere inquadrati in detta area e l'assenza della disciplina negoziale impedisce il sorgere del diritto a favore di coloro che vantano i requisiti di legge, in quanto tali requisiti non costituiscono la sola condizione prevista dalla legge, essendo invece indispensabile l'intervento della disciplina negoziale.

Non può quindi ravvisarsi alcun inadempimento direttamente imputabile all'Amministrazione che abbia omissso di inquadrare i dipendenti in possesso dei requisiti nell'area della vicedirigenza, trattandosi di area che verrà ad esistenza solo quando vi sarà specifica disciplina contrattuale.

Va altresì segnalato che già prima del deposito è intervenuto l'art. 8 della legge 4.3.2009, n. 15, rubricato "Norma interpretativa in materia di vice dirigenza", il quale ha fornito dell'art. 17 bis un'interpretazione autentica laddove ha disposto testualmente che: "L'articolo 17 - bis del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento.

Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va disatteso dal momento che ad oggi, ancora non risulta intervenuta la prevista disciplina negoziale e peraltro neanche i ricorrenti ne allegano l'esistenza. La censura attorea all'inerzia del Ministero e dell'ARAN nell'adozione della regolamentazione negoziale non integra un profilo risarcitorio per perdita di chance giacché della fattispecie invocata manca il profilo dell'imputabilità della condotta lesiva, come ribadito anche dalla suprema Corte che ha rilevato che laddove la legge rinvia alla contrattazione collettiva per l'individuazione di ulteriori elementi, a completamento della fattispecie (delineata in via generale dalla legge stessa), in mancanza di tali elementi non è configurabile alcun diritto soggettivo (Cass., sez. L. sent. n. 22929/08).

Tale rilievo è viepiù rafforzato dalla considerazione che le determinazioni delle parti collettive devono essere per legge precedute dal compimento di atti tipizzati per legge, come lo stanziamento di risorse, la definizione dei comparti di contrattazione, individuazione delle OO.SS da ammettere alla contrattazione, nonché uno specifico atto di indirizzo da emanarsi ex art. 46 D. Lgs. 165/2001.

Né sortisce effetti rilevanti nel presente giudizio l'entrata in vigore dell'art. 33 D. Lgs. 27.10.2009 nr. 150 (Riforma Brunetta), che ha aggiunto il comma 3 bis all'art. 2 D. Lgs. 165/2001 secondo cui "nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati dalla contrattazione collettiva si applicano gli artt. 1339 e 1419 II co c.c." giacché nel caso specifico non si riscontra alcuna nullità di disposizioni contrattuali in quanto l'art. 17 bis citato non ha imperativamente previsto la vicedirigenza, ma ha

affidato alla contrattazione collettiva la facoltà di istituirla e disciplinarla.

Tra l'altro, conduce al rigetto della pretesa risarcitoria avanzata anche il riscontro del difetto di allegazione delle concrete possibilità di conseguire la realizzazione dell'inquadramento ed inoltre, il difetto di allegazione specifica della lesione professionale dedotta, da ritenersi necessaria anche laddove sia invocata una determinazione equitativa.

Le spese, in considerazione della soluzione giuridica della controversia e della particolarità delle questioni esaminate, si compensano tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese